

CORONAVIRUS
DL 16 MAGGIO 2020, N. 33
(estratto del decreto)

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1)

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

SPOSTAMENTO DELLE PERSONE FISICHE	
Fino al 2 giugno	
Sono consentiti gli spostamenti <i>delle persone fisiche solo all'interno delle regioni.</i>	
È vietato lo spostamento fuori regione e/o all'estero a tutte le persone fisiche	salvo che per <ul style="list-style-type: none"> - comprovate esigenze lavorative - di assoluta urgenza - motivi di salute
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza	(dal posto in cui <u>attualmente</u> si trovano altrove)
Dal 3 giugno	
Saranno consentiti gli spostamenti <i>delle persone fisiche anche tra le regioni.</i>	Salvo limitazioni e diverse disposizioni regionali/nazionali
IN CASO DI PRESENZA DI SINTOMI DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE	
Fortemente raccomandato di	
restare presso il proprio domicilio	<i>in cui attualmente si trovano</i>
limitare al massimo i contatti sociali	
contattare il proprio medico curante	
SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA MISURA DELLA QUARANTENA OVVERO RISULTATI POSITIVI AL VIRUS	
È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.	
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del CP o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'art. 260 del RD 27 luglio 1934, n. 1265	Art. 260 <i>Inosservanza degli ordini impartiti per impedire la diffusione delle malattie infettive</i> (Testo in vigore dal 26 marzo 2020) Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.

DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE, ATTIVITÀ LUDICHE, ...	
È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	
MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI	
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del DL 19/20.	Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
RIUNIONI	
Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.	
FUNZIONI RELIGIOSE	
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.	
Attività didattiche	Da definire con apposito DPCM
Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del DL 19/20	

In attesa di specifici DPCM che possono stabilire differenti termini di efficacia

ATTIVITÀ ECONOMICHE

Le attività economiche, produttive e sociali **devono svolgersi** nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome **nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.**

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

PRINCIPALI PROTOCOLLI, DOCUMENTI E LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Protocollo condiviso (24 aprile 2020)

Esercizi commerciali (allegato 5)
Ambienti di lavoro (allegato 6)
Cantieri (allegato 7)
Trasporto e logistica (allegato 8)
Trasporto pubblico (allegato 9)

Protocollo 24 marzo 2020

Lavoratori della Sanità, dei Servizi Socio Sanitari e Socio Assistenziali

Protocollo 23 aprile 2020

Personale operante presso le aziende ospedaliere universitarie

Protocollo 3 aprile 2020

Dipendenti pubblici

INAIL-ISS

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione (aprile 2020)

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della cura della persona: servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici (maggio 2020)

Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia (maggio 2020)

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione

Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive in relazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell'ottica della ripresa del pendolarismo, nel contesto dell'emergenza da SARS-CoV-2

Conferenza delle regioni e delle provincie autonome

Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

Commissione europea

COVID-19: Guidelines on the progressive restoration of transport services and connectivity

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

COVID-19: FARE RITORNO AL LUOGO DI LAVORO Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori

VERIFICHE PERIODICHE

Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del DL 17 marzo 2020, n. 18 non può essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del DL n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

NESSUN AUTOMATISMO FRA CONTAGIO SU LAVORO E RESPONSABILITÀ AZIENDE
Pubblicato sul sito del ministero del lavoro e delle politiche sociali (15 maggio 2020)

Coronavirus, Catalfo vede INAIL: nessun automatismo fra contagio su lavoro e responsabilità aziende

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha incontrato questo pomeriggio i vertici dell'INAIL.

Nel corso della riunione si è condiviso l'orientamento - già espresso dall'Istituto in data odierna - secondo cui, dal riconoscimento da parte dell'INAIL di infortunio nei casi di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, non discende automaticamente la responsabilità del datore di lavoro.

"Fondamentale per le aziende - afferma Catalfo - sarà il rispetto dei principi stabiliti dai protocolli di sicurezza stipulati da parti sociali e Governo.

Proprio per fugare tutti i dubbi emersi in questi giorni, i tecnici del mio Ministero e dell'Istituto sono impegnati nell'elaborazione di un nuovo documento che fornisca più specifici chiarimenti su questo tema", conclude il Ministro.